

del 2 agosto 2025



Pubblico impiego: il tetto retributivo torna a essere parametrato in generale al trattamento del primo presidente della corte di cassazione

La Corte costituzionale, con la **sentenza n. 135 del 2025**, pur ribadendo che la previsione di un “tetto retributivo” per i pubblici dipendenti non contrasta di per sé con la Costituzione, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, come convertito, che l’ha fissato nel limite di 240.000,00 euro lordi anziché nel

trattamento economico onnicomprensivo spettante al primo presidente della Corte di cassazione. È in base a tale parametro, come fino al 2014, che il “tetto” dovrà essere definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il limite massimo retributivo era stato introdotto con il decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, per tutti coloro che ricevono emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, mediante rinvio allo stipendio del primo presidente della Corte di cassazione.

Con il decreto-legge n. 66 del 2014 il “tetto retributivo” è stato invece determinato nel suo ammontare in misura fissa, con una significativa decurtazione del trattamento economico di alcuni magistrati.

Per i primi anni in cui la norma ha trovato applicazione essa è stata ritenuta non costituzionalmente illegittima poiché considerata una misura straordinaria e temporanea, giustificata dalla situazione di eccezionale crisi finanziaria in cui versava il Paese. Con il trascorrere del tempo, tuttavia, essa ha definitivamente perso quel requisito di temporaneità, posto a tutela della indipendenza della magistratura e necessario ai fini della sua compatibilità costituzionale.

Procedure negoziali area dirigenziale

Si e' conclusa la fase tecnica sul tavolo della Funzione Pubblica. Si e' addivenuti all' intesa sull'emolumento una tantum rispettivamente per il triennio 2018-2020 e 2021-2023. A tal fine, il prossimo 6 agosto e' prevista la firma ultima dell'accordo con il contestuale impegno della parte pubblica ad aprire il tavolo relativo al terzo triennio 2024-2026, ove si tratterà per la prima volta anche la parte normativa del contratto dei Dirigenti della Polizia di Stato.

Il Siulp e Siulp FD hanno chiesto di procedere velocemente alla corresponsione di quanto dovuto e preteso l'apertura del tavolo relativo al triennio 2024/2026 al più presto, anche per poter utilizzare le risorse residue non distribuite.

Al riguardo, la parte pubblica si è impegnata ad aprire entro il prossimo mese di ottobre il tavolo richiesto.

Seguono tabelle esplicative:

Polizia di Stato	2018	2019	2020
Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza	97,30 €	468,50 €	630,94 €
Dirigente Superiore della Polizia di Stato	92,88 €	447,20 €	602,26 €
Primo Dirigente della Polizia di Stato	88,45 €	425,91 €	573,58 €
Vice Questore della Polizia di Stato	84,03 €	404,61 €	544,90 €
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato	79,61 €	383,32 €	516,22 €

Corpi di polizia	Risorse disponibili
Polizia di Stato	€ 3.012.490 a decorrere dal 2021
Polizia di Stato	€ 5.889.938 a decorrere dal 2024

Polizia di Stato	2021	2022	2023
Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza	674,23 €	1.067,44 €	1.075,50 €
Dirigente Superiore della Polizia di Stato	643,59 €	1.018,92 €	1.026,62 €
Primo Dirigente della Polizia di Stato	612,94 €	970,40 €	977,73 €
Vice Questore della Polizia di Stato	582,29 €	921,88 €	928,84 €
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato	551,65 €	873,36 €	879,96 €

Pensione di reversibilità al figlio disabile

In caso di premorienza dei genitori il figlio disabile con Legge 104 ha diritto al 70% della pensione del genitore, e non rileva il possesso di altri redditi.

Non ci sono norme che limitano il diritto alla pensione di reversibilità di uno solo dei due genitori. Però, nel caso in cui il figlio percepisca già un trattamento di reversibilità, che faccia venire meno il requisito della vivenza a carico, in effetti non potrà percepire anche la pensione ai superstiti del secondo genitore.

Le regole per rientrare nella vivenza a carico sono contenute nella circolare INPS 185/2015. E' considerato a carico il familiare non è economicamente autosufficiente, fattispecie che si verifica quando il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera l'importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%. Oppure il mantenimento abituale: significa che il genitore deve concorrere in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del superstite.

Attenzione: se il figlio convive con i genitori, deve solo dimostrare la non autosufficienza economica o il mantenimento abituale. Se invece non è convivente, devono sussistere entrambi i requisiti, quindi deve avere un reddito al di sotto della soglia dell'autosufficienza economica e deve anche essere abitualmente mantenuto dai genitori.

In definitiva, se vostro figlio soddisfa questi requisiti pur percependo una pensione ai superstiti, avrà diritto anche al trattamento di reversibilità del secondo genitore.

Esercizio finanziario 2025 – Acquisto abiti civili per il personale della Polizia di Stato. Sollecito

Riportiamo il testo della lettera inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento il 28 luglio 2025, dalla Segreteria Nazionale:

“La Segreteria Nazionale del SIULP, nel dare riscontro alle sollecitazioni che giungono dalle strutture territoriali, richiama l'attenzione sulla lunga attesa per l'emissione del buono vestiario per il 2025, destinato al personale della Polizia di Stato.

Il buono vestiario, come ben sappiamo, è fondamentale per garantire la piena operatività e dignità del personale, consentendo, sia pure il ristoro della minima parte delle spese sostenute dai colleghi, l'acquisto dei capi di abbigliamento necessari per svolgere le funzioni istituzionali.

Ad oggi, non sono ancora arrivate informazioni sulla distribuzione di questi buoni per l'anno in corso e considerando il sia pur piccolo segnale che questo emolumento rappresenta, si sollecita un intervento tempestivo da parte di codesto Ufficio presso le competenti articolazioni dipartimentali, affinché si possa procedere con la massima urgenza all'emissione e alla distribuzione dei buoni per il 2025.

Confidando nella consueta e rapida collaborazione, e in attesa di un cortese riscontro l'occasione è propizia per inviare distinti saluti.”

Obbligatoria l'audizione di chi deve essere sottoposto a TSO

"La persona sottoposta a TSO ha il diritto di ricevere comunicazione del provvedimento che dispone il trattamento e di essere sentita dal giudice tutelare prima della convalida". In questi termini, con la sentenza numero 76/2025, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 35 della legge numero 833 del 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) nella parte in cui non prevede che il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona sottoposta al trattamento; che la stessa sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida; e che il relativo decreto di convalida sia a quest'ultima notificato.

"Le garanzie costituzionali relative alla libertà personale e ai diritti di difesa e al contraddittorio - si legge nel comunicato stampa ufficiale - esigono che la persona sottoposta a TSO sia messa a conoscenza del provvedimento restrittivo della libertà personale e possa partecipare al procedimento di convalida. Non osta a questa conclusione la condizione di possibile incapacità naturale in cui si trovi il destinatario del trattamento, in quanto è escluso che le persone, soltanto perché affette da infermità fisica o psichica, siano private dei diritti costituzionali, compreso il diritto di agire e di difendersi in giudizio.

L'audizione della persona sottoposta a TSO da parte del giudice tutelare prima della convalida assolve a diverse funzioni. L'audizione è presidio giurisdizionale minimo, parte dello statuto costituzionale della libertà personale ai sensi degli articoli 13, 24 e 111 della Costituzione. In secondo luogo, svolgendosi presso il luogo in cui la persona si trova - normalmente un reparto del servizio psichiatrico di diagnosi e cura - è garanzia che il trattamento venga eseguito nel rispetto del divieto di violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale (articolo 13, quarto comma, della Costituzione) e nei limiti imposti dal rispetto della persona umana (articolo 32, secondo comma, della Costituzione)".

In terzo luogo, ha affermato il giudice delle leggi, "costituisce uno strumento di primo contatto, che consente al giudice tutelare di conoscere le condizioni in cui versa la persona interessata, anche dal punto di vista dell'esistenza di una rete di sostegno familiare e sociale, ed è funzionale all'adozione, se del caso, dei provvedimenti provvisori in via d'urgenza di cui all'articolo 35, sesto comma, della legge numero 833 del 1978, rivolti, in base a una lettura costituzionalmente orientata, non solo alla conservazione del patrimonio, ma anche alla cura della persona. Non si oppongono all'obbligo di comunicazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e all'obbligo di audizione le ragioni dell'urgenza connesse alla convalida, che deve intervenire entro quarantotto ore, ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, della legge numero 833 del 1978, conformemente a quanto previsto dall'articolo 13, terzo comma, della Costituzione, in quanto si tratta di adempimenti connessi alla libertà personale e al nucleo incompressibile del diritto di difesa, ai sensi degli articoli 13, 24 e 111 della Costituzione".

Pertanto, l'articolo 35 della legge numero 833 del 1978 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo: "- nella parte in cui non prevede, al primo comma, dopo le parole «deve essere», le parole «comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e»; - nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «assunte le informazioni», le parole «, sentita la persona interessata»; - nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «ne dà comunicazione al sindaco», le parole «e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente»".

La Corte costituzionale ha dichiarato, infine, in via consequenziale, in relazione alla proroga del TSO, "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 35 della legge numero 833 del 1978 nella parte in cui non prevede, al quarto comma, analogamente a quanto previsto per il procedimento originario, dopo le parole «ne dà comunicazione», le parole «alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e»".

(Fonte: Corte costituzionale)

Riscatto leva militare per la pensione

Un nostro lettore ci chiede se si possa riscattare ai fini previdenziali il servizio di leva svolto anni orsono, quando era obbligatorio.

Il riscatto del servizio di leva permette di considerare il periodo di tempo in cui si è svolto il servizio militare obbligatorio, o il richiamo alle armi, presso le Forze Armate italiane, al pari di un normale periodo lavorativo ai fini del calcolo della pensione futura.

Si tratta di una contribuzione fittizia, riconosciuta per periodi in cui, in assenza di altre forme di contribuzione, il soggetto interessato ha prestato servizio militare obbligatorio, di leva o di richiamo, nell'esercito italiano o in un corpo ad esso equiparabile.

L'effetto del riscatto consiste nell'incremento dell'anzianità contributiva con il possibile anticipo nell'accesso alla pensione e un maggior importo della stessa.

Possono richiedere il riconoscimento di tale contribuzione figurativa per colmare i "buchi contributivi" dovuti al servizio militare coloro che hanno trascorso il periodo di arruolamento militare obbligatorio e i suoi eredi o aventi causa.

Per vedersi riconosciuti i contributi figurativi per il periodo di leva militare è necessario che l'interessato, al momento della richiesta sia iscritto ad una delle gestioni INPS che prevedano tale possibilità con almeno un contributo effettivamente versato e che il periodo di arruolamento sia scoperto da contribuzione.

I fondi in cui è possibile l'accredito sono:

- Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti;
- Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;

Fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS dove previsto dalle relative norme regolamentari. Tali contributi figurativi non possono invece essere accreditati nella Gestione Separata INPS. La richiesta di riscatto, e quindi di valorizzazione contributiva, del servizio di leva svolto, è completamente gratuito, ma non automatico. È quindi necessario presentare domanda e attendere l'elaborazione della richiesta. Per poter ottenere la contribuzione figurativa devono esserci queste condizioni:

- Possesso di almeno un contributo effettivo al momento della domanda di accredito figurativo;
- Il periodo deve essere scoperto da altra contribuzione.

Il riscatto può essere accreditato in uno dei seguenti fondi:

- Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti;
- Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- Fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS dove previsto dalle relative norme regolamentari.

Il beneficio non è previsto nella Gestione Separata. Per la presentazione della domanda di accredito del servizio militare, è operativa da qualche anno la procedura online attraverso il servizio dedicato nel sito INPS, al quale si accede con le proprie credenziali SPID. In alternativa si può fare domanda tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- Enti di patronato e intermediari dell'Istituto.

I dati da inserire nella domanda sono il codice fiscale (dati anagrafici e indirizzo di residenza saranno prelevati dagli archivi dell'Istituto); recapiti telefonici ed e-mail; tipo di servizio svolto (militare, civile, richiamo alle armi); arma di appartenenza e ruolo svolto; date d'inizio e fine servizio; distretto militare di appartenenza (centro documentale o direzione marittima di appartenenza); residenza al 18° anno di età; fondo pensionistico nel quale si richiede l'accredito. Occorre, inoltre, un'autocertificazione dei periodi di servizio richiesti e indicare il distretto o l'ufficio militare di appartenenza. Successivamente, l'INPS richiederà la documentazione che prova che tu abbia effettivamente prestato servizio militare direttamente al distretto o all'ufficio militare indicato dall'interessato. Il termine ordinario in cui viene elaborata la richiesta è fissato in 30 giorni. Tuttavia, in alcuni casi la legge può fissare termini diversi. Non ci sono scadenze per inviare la richiesta di riscatto. Infatti, la domanda può essere presentata in qualsiasi momento della vita assicurativa, senza alcun termine di prescrizione.

2° Corso di qualificazione per operatore addetto alla dattiloscopia

Il Servizio Polizia Scientifica, d'intesa con la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato e l'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, a pianificare il 2° corso di qualificazione per "operatore addetto alla dattiloscopia". L'attività formativa è rivolta al personale del ruolo ordinario che, conseguita la relativa qualifica, potrà essere impiegato presso il Servizio Polizia Scientifica e le articolazioni periferiche di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Reggio Calabria, Roma e Torino. Il corso, della durata di quattro settimane, sarà suddiviso in due fasi didattiche: la prima, articolata in due settimane di lezioni in modalità "a distanza" sull'organizzazione centrale e periferica della Polizia Scientifica e le relative competenze, con particolare riferimento alle attività di identificazione dattiloscopica; la seconda, articolata in due settimane di tirocinio applicativo da svolgersi presso il Servizio e i Gabinetti Interregionali e Regionali di Polizia Scientifica.

Il certificato di malattia è sempre gratuito

Commette reato il medico che fa pagare il certificato di malattia al lavoratore. Il certificato di malattia è sempre gratuito.

Il principio è enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 19409/2025 che ha rigettato il ricorso, di un medico di base condannato dalla Corte d'Appello di Milano per aver chiesto denaro in cambio del rilascio di certificati di astensione dal lavoro.

I giudici di merito hanno affermato che il comportamento rientra pienamente nel reato di istigazione alla corruzione (art. 322) e che non cambia la natura illecita dell'atto il fatto che l'importo fosse contenuto o il tono informale: Invero, ciò che conta è che la richiesta di denaro, anche minima, sia idonea a produrre un effetto illecito, ovvero ottenere un atto dovuto in cambio di un compenso.

La somma, quindi, non deve essere alta per configurare il reato, basta che non sia del tutto irrisoria.

Secondo la Cassazione, chiedere denaro per un certificato che dev'essere gratuito non è semplicemente una condotta scorretta: si tratta di un reato. Pertanto, risponde del delitto di istigazione alla corruzione il medico, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, che offre il rilascio di certificati medici di astensione dal lavoro dietro il pagamento di una somma di danaro.

La Cassazione ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. Le condotte del medico, anche se non numerosissime, riflettono una tendenza a violare sistematicamente i doveri di correttezza e imparzialità, fondamentali per chi opera all'interno del SSN: "la particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando le condotte criminose

presentano tratti comuni che denotano un'inclinazione a delinquere." La Suprema Corte ha chiarito che una condotta simile può ritenersi inoffensiva solo se "manchi l'idoneità potenziale dell'offerta stessa a conseguire lo scopo perseguito dall'autore", quella cioè del medico a conseguire l'ottenimento delle somme.

Anche somme apparentemente modeste rientrano, dunque, nel reato di istigazione alla corruzione, se associate a un comportamento abusivo da parte del pubblico ufficiale.

12° Corso informativo sui servizi e sull'attività della Polizia di Stato riservato a orchestrali in prova della banda musicale della Polizia di Stato. Procedure avvio corso

L'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, ha comunicato che in data 25 agosto p.v., sarà avviato il 12° Corso informativo sui servizi e sull'attività della Polizia di Stato riservato a orchestrali in prova della banda musicale della Polizia di Stato". Il previsto corso della durata di trenta giorni dal 25 agosto al 23 settembre 2025 sarà realizzato in regime di residenzialità presso l'Istituto per Sovrintendenti di Spoleto, con la partecipazione prevista di 6 unità.

La lavoratrice, madre intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, ha diritto al congedo obbligatorio di paternità

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 27-bis del decreto legislativo numero 151 del 2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

È quanto ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza numero 115, depositata il 21 luglio 2025.

La questione era stata sollevata dalla Corte d'appello di Brescia, che aveva ritenuto discriminatoria la disposizione in oggetto, la quale consente soltanto al padre di fruire del congedo di paternità obbligatorio, pari a 10 giorni di astensione dal lavoro retribuiti al 100%, escludendo, quindi, dal beneficio la "seconda madre", nel caso in cui la coppia di genitori sia formata da due donne riconosciute entrambe, perché iscritte nei registri dello stato civile, come madri dallo Stato italiano.

Con la sentenza indicata, la Corte ha ritenuto manifestamente irragionevole la disparità di trattamento tra coppie genitoriali composte da persone di sesso diverso e coppie composte da due donne riconosciute come genitori di un minore legittimamente attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita svolte all'estero conformemente alla lex loci. Costoro, infatti, ha osservato la Corte, condividendo un progetto di genitorialità, hanno assunto, al pari della coppia eterosessuale, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali alle esigenze del minore che l'ordinamento considera inscindibilmente legati all'esercizio della responsabilità genitoriale.

L'orientamento sessuale, ha precisato la Consulta, non incide di per sé sulla idoneità all'assunzione di tale responsabilità. Risponde all'interesse del minore, che ha carattere di centralità nell'ordinamento nazionale e sovranazionale, vedersi riconoscere lo stato di figlio della madre biologica, che lo ha partorito, e di quella intenzionale, che abbiano condiviso l'impegno di cura nei suoi confronti. Il diritto del minore a mantenere un rapporto con entrambi i genitori è riconosciuto a livello di legislazione ordinaria (articoli 315-bis e 337-ter del codice civile) nonché da una serie di strumenti internazionali e dell'Unione europea.

Con riguardo, in particolare, alla provvidenza in questione, osserva la Corte, viene in rilievo l'esigenza di dedicare un tempo adeguato alla cura del minore, anche attraverso la modulazione di quello da destinare al lavoro, in coerenza con la finalità di favorire l'esercizio dei doveri genitoriali secondo una migliore organizzazione delle esigenze familiari, in un processo di progressiva valorizzazione dell'aspetto funzionale della genitorialità, identico nelle formazioni costituite da coppie omosessuali ed eterosessuali. Ed è ben possibile, conclude la Corte, identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella che è la figura paterna all'interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica e quella intenzionale, che ha condiviso l'impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato e vi partecipa attivamente.

(Fonte Corte Costituzionale)



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,
a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 31/2025 del 2 Agosto 2025

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 - email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123